

invece che con questa legge si debba ripetere il vecchio adagio che *plus ça change, plus c'est la même chose*. Voi dite che il fatto è del caduto Ministero; ma siccome l'atto costitutivo del 7 febbraio, che viola la legge 17 luglio 1890, è posteriore alla crisi ministeriale avvenuta il 31 gennaio, così io non so se pure possa ritenersi in modo assoluto che il Ministero precedente avrebbe definitivamente sanzionata questa anomalia. È vero che voi citate un brano di una autorizzazione in cotesto senso che il Ministero stesso nel 9 novembre avrebbe rilasciata alla Banca Nazionale; ma, comunque sia, non si tratta di un fatto compiuto, ed i fatti compiuti soltanto implicano una vera e propria responsabilità.

Epperò io ritengo che questa responsabilità vi rimarrà intera, tanto più se si considera che alcuni degli attuali componenti il Gabinetto, e quelli che si danno, e con ragione, per competentissimi in fatto di credito e di Banche, furono fino all'ultimo istante i più decisi e convinti avversari di questo disegno di legge; pur quando non era reso ancora così grave, e secondo me tanto più funesto, che nella sua forma primaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maggiorino Ferraris.

Ferraris Maggiorino. Nel prendere ad esame codesto disegno di legge è mio dovere di rivolgere al Governo una parola di sincero encomio per aver riconosciuto quanto io ed altri colleghi avevamo affermato nello svolgimento delle interpellanze relative alla costituzione del nuovo Istituto di credito fondiario; che cioè, il Ministero non poteva accordare la concessione all'Istituto medesimo con decreto reale, senza recare offesa alla autorità del Parlamento.

Codeste buone disposizioni del Governo, mi inducono ad esaminare con una maggior benevolenza il disegno di legge, per quanto di fronte ad esso la mia attitudine non possa esser dubbia in modo alcuno. Ho combattuto la legge del 17 luglio 1890, con la quale si mirava a creare un grande Istituto di credito fondiario; non ho partecipato ad alcuna delle illusioni che quella legge suscitò, e con me non vi parteciparono un gran numero di deputati che votarono contro. Sono trascorsi pochi mesi, ed i fatti che ci si presentano sono tali che il pessimismo più oscuro di quei giorni, è superato dalla realtà; è quindi evidente che, se non m'inspirava fiducia quel grande Istituto che si voleva allora creare, la mia fiducia debba esser minore in un'Istituto assai più piccolo, assai più modesto, che si pre-

senta, a confessione di tutti, come un insuccesso bancario ed economico.

Ciò nondimeno, desiderando di non intralciare le responsabilità del Governo, mi accingerò ad indicare solamente alcuni miglioramenti che, a mio avviso, giova introdurre in questo disegno di legge a fine di scemare i pericoli che la sua esecuzione può presentare. Perchè lo scopo della prima lettura, è quello appunto di indicare i concetti generali che possano servire di guida alla Commissione che dovrà sovr'esso riferire. E non dubito che la nomina di questa Commissione sarà, secondo il metodo consueto indicato dal regolamento, deferita agli Uffici, così richiedendo la buona e corretta applicazione del sistema delle tre letture, ed essendo utile che noi costituimo una buona e sana tradizione nell'applicazione di questo metodo di procedura ancora nuovo.

Infatti all'articolo 56 il regolamento stabilisce che la Commissione è nominata di solito dagli Uffici; che quindi solo in casi eccezionali se ne possa deferire la nomina alla Camera intera ed in casi più eccezionali ancora al presidente della Camera stessa, la cui autorità ed imparzialità da nessuno possono essere poste in dubbio, e che se è la più bella e la più alta espressione della Camera, allorquando nella nomina di una Commissione si tratta di interpretare il sentimento patriottico del paese, non può certo essere chiamato a nominare Commissioni allorchè sono in contrasto gravi interessi materiali, e di fronte ai quali è necessario che il procedimento regolare abbia il sopravvento anche nei casi di urgenza. (*Bene!*)

Entrando ora nella materia che ci sta dinanzi, amerei in primo luogo che Governo e Commissione d'accordo volessero meglio definire lo stato giuridico nel quale si trova il nuovo Istituto; perchè qui noi siamo in presenza di tre leggi distinte: la legge sul credito fondiario del 1885, la legge sul credito fondiario del 1890, la nuova legge che oggi esaminiamo; perchè questo articolo di legge, in quanto approva uno statuto di un numero notevole di articoli, costituisce una legge nuova.

Ora questa legge nuova in parte si ispira alla legge del 1885, in parte a quella del 1890, in parte forse a convenienze economiche del momento. Ed è necessario, sia per il diritto di sorveglianza che spetta al Ministero di agricoltura in questo Istituto, sia per le controversie che inevitabilmente si presenterebbero davanti al Consiglio di Stato, che sia chiaramente definito quali siano le parti della legge del 1885 e del 1890 che continuano a restare in vigore; perchè, non